



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2008, proposto da:  
“I.R.S.A.E.S.S.”- Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Polignano, con  
domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93;

*contro*

Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv.  
Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour  
31;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:  
“CSISE”, “Spazi Nuovi”, “Auxilium”, “Questa Città”, rappresentati e difesi  
dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari,  
via Melo, 114;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Regolamento Regionale n. 11 dell' 8.7.2008, approvato dalla Giunta Regionale  
della Puglia con deliberazione n. 1170 dell'1.7.2008, pubblicato sul B.U.R. del

14.7.2008, recante: Adozione del regolamento regionale "Modifiche ed integrazioni all'art. 8 del Reg. Reg. 27.11.2002 n. 7 <Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private> in attuazione della L.R. 9.8.2006 n. 26" nella parte in cui:

- (articolo 9) ammette agli accordi contrattuali le strutture prive di accreditamento istituzionale, e comunque dei requisiti strutturali e tecnologici, ed i loro enti gestori;
- (articolo 9) assicura alle stesse strutture non accreditate e comunque dei requisiti strutturali e tecnologici, le stesse remunerazioni previste (tabella allegata A) per le strutture accreditate e che sono munite di tutti i requisiti;
- (articolo 9) fornisce i requisiti di massima ai quali devono attenersi i direttori delle AA.SS.LL. per la selezione degli Enti gestori;
- (articolo 9) "riconverte" le prestazioni residenziali in non residenziali (o domiciliari);
- (articolo 7) pone il limite di diciotto mesi rinnovabili per una volta, per la permanenza del paziente nella struttura a più alta densità terapeutico-assistenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2009 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La Regione Puglia con deliberazione GR n. 1170 del 01.07.2008 approvava modifiche al Regolamento regionale "Modifiche ed integrazioni all'art. 8 del Reg. Reg. 27.11.2002 n. 7 <Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private> in attuazione della l.r. 9.8.2006 n. 26.

## DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe notificato il 22.10.2008, l'Istituto "I.R.S.A.E.S.S.", come sopra rappresentato e difeso, impugna il Regolamento regionale suindicato nella parte in cui:

- (articolo 9) ammette agli accordi contrattuali le strutture prive di accreditamento istituzionale, e comunque dei requisiti strutturali e tecnologici, ed i loro enti gestori;
- (articolo 9) assicura alle stesse strutture non accreditate e comunque dei requisiti strutturali e tecnologici, le stesse remunerazioni previste (tabella allegata A) per le strutture accreditate e che sono munite di tutti i requisiti;
- (articolo 9) fornisce i requisiti di massima ai quali devono attenersi i direttori delle AA.SS.LL. per la selezione degli Enti gestori;
- (articolo 9) "riconverte" le prestazioni residenziali in non residenziali (o domiciliari);
- (articolo 7) pone il limite di diciotto mesi rinnovabili per una volta, per la permanenza del paziente nella struttura a più alta densità terapeutico-assistenziale;

Nei confronti delle suesposte norme regolamentari il ricorrente deduce vari motivi di gravame, così articolati:

1. violazione art 8-bis e art 8-quinquies comma 1 e 2 Dlgs 502/92; violazione art 20 c.4 e 22 c.2 l.r.n.8/2004; eccesso di potere per difetto dei presupposti, insufficiente istruttoria e contraddittorietà, sviamento.

2. violazione art 6 c. 6 l. 23.12.94 n.724, art 8, 8-bis, 8-ter , 8-quater , 8-quinquies, 8-sexies Dlgs. 502/92; violazione art 23 l.r. n. 8/2004;
3. violazione art 36 c.1-ter l.r.n.1/2005; eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, illogicità.
4. violazione art 3 c. 2° Direttiva CE 18.06.1992 n.50 e art 97 c.1 Cost.; eccesso di potere per discriminazione, disparità di trattamento e violazione del dovere di imparzialità e delle regole di concorrenza;
5. violazione art 8-quinquies c. 2 Dlgs 502/1992; violazione principi di imparzialità, tutela della concorrenza sotto altro profilo, e di libera circolazione delle imprese e dei capitali;
6. violazione e falsa applicazione Dlgs 502/1992 e l.r. n.8/2004; eccesso di potere per sviamento e travisamento
7. violazione art 1 l.n. 833/78 e dell'art 32 Cost.; eccesso di potere per insufficienza della motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto.

Osserva preliminarmente il Collegio l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum degli operatori "CSISE", "Spazi Nuovi", "Auxilium", "Questa Città" , pur qualificandone la relativa posizione processuale come controinteressati in senso sostanziale, perchè pur non essendo direttamente contemplati nel provvedimento impugnato - trattandosi di atto regolamentare - gli stessi risultano titolari di interesse qualificato e differenziato di segno opposto a quello dei ricorrenti (Consiglio di stato , sez. V, 11 luglio 2008, n. 3451).

Il ricorso è infondato.

Punto di diritto pregiudiziale per la decisione del ricorso in epigrafe, ad avviso del Collegio, è dato dall'accertamento della possibilità o meno per i soggetti transitoriamente accreditati, che hanno presentato nei termini la domanda di accreditamento istituzionale, di essere provvisoriamente equiparati alle strutture accreditate in via istituzionale, ai sensi dell'art 8 quater Dlgs 502/1992, al fine di

accedere alla stipula degli accordi contrattuali per la erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN.

La l.r. Puglia n.8/2004, c.m. dalla l.r. n.6/2006, disciplina l'iter per il conseguimento degli accreditamenti istituzionali, prevedendo tra l'altro, per le strutture che fanno domanda di accreditamento istituzionale, la proroga dell'accREDITAMENTO transitorio sino allo scadere del termine per l'adeguamento delle strutture, nonché sino all'approvazione regionale dei piani di adeguamento (art 29 c.1°).

Con la l.27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) il legislatore statale ha posto un termine finale di vigenza del sistema di accreditamento transitorio (1 gennaio 2008) per i soggetti transitoriamente accreditati già convenzionati, e previsto il passaggio all'accREDITAMENTO istituzionale, provvisorio o definitivo, entro il 1° gennaio 2010.

La Regione Puglia in attuazione della suesposta legge statale e nell'esercizio delle propria autonomia legislativa in materia di tipo concorrente ex art 117 Cost., con l'art 36 l.r. 2007 n.10 stabilisce, tra l'altro, che "le strutture che alla data del 31 dicembre 2007 siano operanti in regime di transitorio accREDITAMENTO ai sensi del c.6 dell'art 6 della l.23 dicembre 1994 n.724 accedono ad una fase di provvisorio accREDITAMENTO a far data dal 1° gennaio 2008, purchè in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al regolamento regionale 14 gennaio 2005 n.3".

Gli enti intervenienti, già transitoriamente accreditati, hanno provveduto a presentare la domanda di accREDITAMENTO istituzionale nei termini di legge, ma la Regione Puglia non ha ancora concluso la relativa fase istruttoria.

Così sinteticamente riassunto il quadro normativo di riferimento, l'assunto di parte ricorrente secondo cui soltanto i soggetti accreditati in via istituzionale ex art 8 quater Dlgs 502/92 possono accedere alla stipula degli accordi contrattuali, non può essere condiviso.

Il fatto che gli enti intervenienti, già transitoriamente accreditati, abbiano provveduto a presentare la domanda di accreditamento istituzionale nei termini di legge, senza che la Regione Puglia abbia ancora concluso la relativa fase istruttoria, abilita i medesimi alla stipula degli accordi al pari dei soggetti accreditati in via istituzionale, dal momento che le strutture transitoriamente accreditate non hanno appunto cessato di esistere, ma sono state invece equiparate a quelle provvisoriamente accreditate dal citato art 36 l.r. n.10/2007. Tale norma poi, ammette alla fase di accreditamento solo gli enti transitoriamente accreditati che siano “in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al regolamento regionale 14 gennaio 2005 n.3”.

Ne consegue, ad avviso del collegio, l'infondatezza nel complesso delle prime tre censure.

Quanto al quarto motivo di gravame, l'abrogazione dell'art 3 c. 2° Direttiva CE 18.06.1992 n.50 ad opera della direttiva c.d. unificata 2004/18/CE basta a ritenerla priva di pregio.

Parimenti priva di pregio è la quinta doglianza, fondata su dato erroneo e smentito dalla “littera legis” consistente nella unicità del criterio delle valutazioni equiparative della qualità e dei costi al fine della stipulazione degli accordi contrattuali.

L'art 9 c.3° del Regolamento impugnato è invece chiaro nel fissare tale criterio come concorrente indice di valutazione insieme ad altri criteri, e non assume di per sé, ad avviso del Collegio, carattere irrazionale o illogico tale da poter essere censurato in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità.

Infine, anche gli ultimi due motivi di gravame sono complessivamente infondati.

Il comma 4° dell'art 9 del Regolamento impugnato non prevede alcun obbligo di riconversione, bensì la mera facoltà in caso di eventuale esubero, posto nella disponibilità dei direttori generali ASL.

L'art 7 del Regolamento non viola il diritto individuale e collettivo alla salute dei cittadini, prevedendo una sorta di presunzione assoluta di recupero psichico prescindente da valutazione medica. Al contrario, il comma 4° del medesimo articolo comporta la sottoposizione del paziente a terapie costantemente adeguate alle necessità di cura che nel tempo si manifestano, disposizione di per sè esente da vizi di illogicità sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Per i suesposti motivi il ricorso è da ritenersi infondato e va respinto.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in 2.500 euro in favore della Regione e in 2.500 in favore degli intervenienti-controinteressati in senso sostanziale, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari sez II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO